


# Statuto

---

Approvato in sede costitutiva  
il 3 settembre 1998



**ISENRÔ**

*Istituto Superiore Europeo  
di Naturopatia e Reflessologia Olistica*

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE



**ISENRÒ**

*Istituto Superiore Europeo  
di Naturopatia e Reflexologia Olistica*

## **Art. 1 - Denominazione**

È costituita l'Associazione "ISENRÒ" -Istituto Superiore Europeo di Naturopatia e Reflexologia Olistica-. Al fine di meglio individuare gli scopi e le finalità dell'Associazione, l'Assemblea potrà affiancare alla denominazione prevista dall'art. 1, altri nomi, anche di carattere o significato medico scientifico.

## **Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha la sede principale nel luogo in cui è stata costituita. L'assemblea dei Soci può istituire sedi secondarie, filiali od anche semplici recapi in ogni altro luogo, anche all'estero.

## **Art. 3 - Scopi dell'Associazione**

L'Associazione si prefigge e seguenti scopi:

- promuovere e proporre soluzioni innovative e alternative per i problemi inerenti la salute ed il benessere dei cittadini;
- creare, mantenere, sviluppare contatti e collegare organizzazioni, movimenti ed espressioni culturali e scientifiche, italiane ed estere per svolgere attività di formazione e ricerca per quanto riguarda le scienze riflessologiche, nutrizionali, la biologia molecolare, la naturopatia, e per sviluppare ogni metodica terapeutica, energetica o olistica.

L'Associazione si propone di promuovere tutte le attività ed iniziative per il proseguimento di tali fini ed in particolare, fra l'altro:

- organizzare scuole di formazione di base e specialistiche finalizzate al conseguimento di un diploma per l'esercizio professionale nel campo delle discipline complementari;
- organizzare dibattiti, convegni, conferenze, corsi di formazione e di studio a carattere locale, nazionale ed internazionale;
- promuovere la diffusione delle scienze riflessologiche e nutrizionali della biofisica, della biologia molecolare e delle metodiche terapeutiche, energetiche ed olistiche;
- curare la pubblicazione di riviste, di libri bianchi e di quaderni di inchieste e documenti;
- promuovere ed eseguire ricerche;
- gestire manifestazioni diverse al fine di realizzare le finalità che persegue e per consentire l'autofinanziamento delle stesse;
- costituire comitati scientifici, commissioni o gruppi, ai quali possono parteci-



pare esperti o studiosi, anche esterni all'Associazione. Tali comitati, commissioni o gruppi, al termine del loro lavoro promuoveranno riunioni a cui possono partecipare tutti i Soci per riferire e discutere gli elaborati.

Gli scopi dell'Associazione devono essere perseguiti in osservanza, dove compatibile, con quanto stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in materia di educazione e formazione igienico sanitaria di base, orientata alla prevenzione (Dichiarazione di Alma-Ata del 1978 e successive estensioni, come pubblicazioni ufficiali OMS/WHO-Ginevra).

L'Associazione programma e svolge la propria attività nei confronti dei Soci.

L'Associazione non ha scopo di lucro.

#### **Art. 4 - Durata**

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato e comunque sino a delibera dell'Assemblea dei Soci del suo scioglimento.

#### **Art. 5 - Patrimonio**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote dei Soci, da eventuali contributi, dagli introiti di iniziative atte all'autofinanziamento, da vincite, cessioni e lasciti.

#### **Art. 6 - Quote**

Le Quote che fanno parte del fondo patrimoniale dell'Associazione sono distinte in:

- quote associative;
- quote annue.

Le quote associative sono costituite dai versamenti dei nuovi soci.

Le quote annue sono quelle stabilite dal Comitato Direttivo ogni anno e devono essere versate dal Socio secondo le modalità e termini che questo stabilirà.

Il Comitato Direttivo, con la ratifica dell'Assemblea dei Soci, può istituire quote speciali ed aventi natura e scopi diversi da quelle del presente articolo, al fine di perseguire finalità proprie dell'Associazione, fermo restando che queste entreranno nel patrimonio dell'Associazione.

La quota o il contributo associativo non è rivalutabile ed è intransmissibile.

L'esercizio sociale si intende dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all'assemblea degli associati entro il 30 aprile dell'anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolata alla decisione dell'Assemblea dei soci. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 3 per nuovi impianti o attrezzature.

#### **Art. 7 - Soci**

Possono essere associati tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età nonché società ed enti italiani e stranieri che condividano le realizzazioni di tali finalità.

Gli associati sono:

Soci fondatori: le persone, le società e gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione con il versamento di una somma di denaro e prestan-



do la propria opera o per specifica competenza, per il conseguimento degli scopi dell'Associazione.

Soci onorari: le persone o Enti che verranno eletti dal Comitato Direttivo per meriti particolari.

Soci sostenitori: le persone, le società e gli enti che contribuiscano in modo rilevante alla vita dell'Associazione e tenute al versamento della quota associativa annuale e di eventuali altre somme a titolo di contributo ordinario e straordinario.

Soci ordinari: tutti coloro che in qualsiasi modo contribuiscano all'attività dell'Associazione.

Lo status di socio una volta acquisito ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci hanno diritto:

- A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- A discutere ed approvare i rendiconti;
- Ad eleggere ed essere eletti membri degli organismi dirigenti.

Non è prevista alcuna forma di associazione temporanea.

### **Art. 8 - Responsabilità del socio**

Ogni socio è responsabile di fronte alla legge delle proprie azioni, nel rispetto degli obblighi e dei doveri deontologici derivanti dall'iscrizione o appartenenza al proprio Albo Professionale o alla propria attività pratica, o all'iscrizione in registri all'uopo istituiti anche dall'Associazione.

### **Art. 9 - Formalità di Associazione**

La richiesta di iscrizione all'Associazione in qualità di socio ordinario deve essere accompagnata dalla presentazione di almeno due soci ordinari dell'Associazione e deve essere accettata dal Comitato Direttivo con voto segreto. Il Comitato Direttivo comunicherà alla successiva Assemblea gli elenchi dei nuovi iscritti.

L'anzianità di iscrizione del socio decorrerà dalla data di presentazione della domanda scritta corredata dalla firma dei soci presentatori.

### **Art. 10 - Cessazione del vincolo sociale**

Il vincolo sociale cessa a seguito di:

- a) morte del socio
- b) dimissioni volontarie
- c) espulsione.

La quota sociale non è trasmissibile in alcun modo, per atto tra vivi. In caso di morte del Socio, Il Comitato Direttivo potrà prevedere la trasmissibilità della quota ad uno dei suoi eredi.

Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto, tramite raccomandata all'Associazione. Tale dichiarazione ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se presentate almeno tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

L'espulsione, oltre che nei casi previsti dalla Legge, può essere deliberata dal Comitato Direttivo nei confronti del socio che:



- a) arrechi danno al buon nome della naturopatia o delle discipline ad essa direttamente o indirettamente collegate;
- b) danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- c) non versi la quota associativa per più di un anno.

L'esclusione avviene per decisione della maggioranza del Comitato Direttivo, che deve avvertire il socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il socio può appellarsi contro la delibera presa, entro 30 gg. dalla comunicazione (fa fede la data del timbro postale). Qualora non utilizzi il tempo concesso per presentare l'appello, perde il diritto legale d'appello.

### **Art. 11 - Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci è composta dai soci fondatori, ordinari e sostenitori.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

All'Assemblea compete l'approvazione del bilancio preventivo e consultivo, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserva o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

L'Assemblea dei soci viene convocata dal Comitato Direttivo in via ordinaria, almeno una volta l'anno, e ogni volta ciò sia richiesto da almeno un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione contenente il giorno, l'ora e il luogo della prima ed eventualmente della seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare, deve essere inviato ai soci almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea stessa. Ove all'ordine del giorno vi fosse la proposta di modifica statutaria, questa va precisata con richiamo degli articoli soggetti a modifica e con l'indicazione dei nuovi testi proposti.

L'Assemblea dei soci delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti e sempre a maggioranza semplice degli stessi.

Ciascun socio può essere portatore di più di una delega.

Qualora dovesse decidere su questioni di carattere personale, l'assemblea dei soci può chiedere che il voto sia segreto.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione e restano successivamente agli atti a disposizione degli associati per la consultazione.

L'Assemblea generale dei soci:

- approva le linee generali del programma di attività;
- delibera sulla previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo;
- elegge gli organismi direttivi (Comitato Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti);
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.

### **Art. 12 - Il Comitato Direttivo**

Il Comitato Direttivo è composto da cinque persone elette dall'Assemblea dei Soci con lista aperta e a scrutinio segreto. Rimane in carica tre anni e i singoli



membri sono rieleggibili.

Nell'elezione del Comitato Direttivo ciascun socio potrà esprimere un massimo di preferenze pari a due terzi dei membri da eleggere. Sono eleggibili al Comitato Direttivo i soci iscritti all'Associazione da almeno sei mesi.

Il Comitato Direttivo formula le linee culturali, scientifiche e programmatiche dell'Associazione.

Il Comitato Direttivo, in base alle indicazioni emerse in Assemblea elabora il programma di attività dell'Associazione, promuove la formazione di commissioni di lavori o gruppi di studio su temi specifici.

È responsabile della gestione economica dell'Associazione e deve predisporre il conto consuntivo e il bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il 30 aprile di ogni anno con la relazione dell'attività svolta.

Il Comitato Direttivo elegge il Presidente dell'Associazione a maggioranza assoluta dei membri e, con identica maggioranza, può procedere alla sua revoca.

Il Comitato Direttivo viene convocato almeno quattro volte all'anno in via ordinaria e, in via straordinaria su richiesta di metà dei membri del medesimo.

Stabilisce annualmente la quota della tessera sociale. Il Comitato Direttivo indica ed approva l'ammissione di un socio sostenitore od ordinario.

Delle deliberazioni del Comitato Direttivo viene redatto il verbale a cura del Segretario che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione degli associati che richiedano di consultarlo.

### **Art. 13 - Il Presidente**

Il presidente è la massima espressione dell'Associazione. Il presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi. Dura in carica tre anni.

### **Art. 14 - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

Il Collegio dei revisori dei Conti, composto da tre membri scelti tra gli iscritti all'Albo dei Revisori dei Conti, scelti dall'Assemblea dei soci, è responsabile del controllo della gestione amministrativa o finanziaria dell'Associazione e deve presentare una relazione contenente parere ed eventualmente osservazioni sul bilancio e sulla relazione del Comitato Direttivo.

### **Art. 15 - Il Collegio dei Proviviri**

Il Collegio dei Proviviri è chiamato a deliberare sul comportamento etico e deontologico dei soci e sulle eventuali incompatibilità con l'iscrizione ad altri Ordini e Associazioni.

### **Art. 16 - Scioglimento dell'Associazione**

La mozione di scioglimento, proposta in una prima Assemblea dei soci, dovrà essere discussa ed approvata in una successiva Assemblea dei soci, da convocarsi entro 30 giorni e con preavviso di almeno 10 giorni.

La convocazione dovrà contenere l'ordine del giorno. La mozione per essere approvata, necessita del voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento indicherà anche le modalità per la cessione dell'attività e i necessari provvedimenti che verranno in seguito attuati dal Comitato Direttivo in carica, con funzione liquidatoria.

È fatto comunque obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo



scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

### **Art. 17 - Collegio Arbitrale**

La soluzione di tutte le controversie che avessero a sorgere fra i soci e l'Associazione o gli Organi di essa, circa l'interpretazione dello Statuto, dei Regolamenti, delle deliberazioni sociali o concernenti comunque rapporti sociali o affari intervenuti fra Associazione e soci, sempre che possano formare oggetto di compromesso, sarà devoluta al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da tre persone, e una scelta dai primi due arbitri nominati dalle parti, che presiederà il Collegio.

Il Collegio decide quale arbitro amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità e dall'obbligo del deposito delle decisioni stabilite dal Codice di Procedura Civile. Per quanto non previsto dal presente comma, si applica l'art. 806 e seguenti del C.P.C., in quanto applicabili.

### **Art. 18 - Modifiche dello Statuto**

Per la modifica dello Statuto Sociale, salvo quanto previsto dall'art. 9, l'Assemblea dei Soci delibera, in prima convocazione, con la presenza di tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti e con il voto favorevole della maggioranza di essi.

### **Art. 19 - Costituzione Albi - Registri**

L'Associazione costituisce Albi Registri ai quali saranno iscritti i Soci operatori in forma professionale dei settori della riflessologia, della nutrizione e naturopatia - energetiche ed olistiche - e di altri propri dell'attività dell'Associazione.

Gli Albi Registri saranno suddivisi per categorie specifiche, secondo i titoli professionali posseduti.

### **Art. 20 - Rinvio Normativo**

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si applicano le norme del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute e le norme tributarie previste dal D. Lgs. 460/97 e sue successive modifiche e integrazioni.

Si applicano altresì le norme Comunitarie stabilite dall'Unione Europea.

Trieste, li 3 settembre 1998



# L'ASSOCIAZIONE

---

**I**senró nasce per dare risposte concrete a una necessità molto sentita nel campo degli operatori della scienza riflessologica e delle tecniche ad essa collegate: un futuro certo per la figura professionale.

Le basi sulle quali lavorare sono le norme stabilite dall'Unione Europea, al fine di più ampi riconoscimenti, con riferimento particolare alla direttiva 89/48 CEE del 21 dicembre 1988.

Isenró potrà garantire, agli allievi che abbiano superato il corso triennale e la specializzazione del quarto anno, di potersi iscrivere in appositi registri che consentiranno loro di svolgere la libera professione.

Per fare ciò Isenró è collegata a un'associazione europea, la *British Complementary Medicine Association* in sigla BCMA, attraverso il suo rappresentante locale: Istituto Olistico Italiano, in sigla IOI. La BCMA, in Gran Bretagna, già opera secondo le normative stabilite dalla direttiva europea.

Il fine ultimo è preparare Naturopati professionali specializzati in Reflessologia Olistica. Essi potranno operare in modo autonomo o in equipe, svolgendo attività mediante consulenza, fornendo suggerimenti sull'uso di alimenti, prodotti di libera vendita ed usando anche metodiche non invasive di riflesso-stimolazione, nel rispetto del codice deontologico. Ciò in ottemperanza di quanto stabilito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (dichiarazione di Alma-Ata del 1978 e successive, apparso nel dossier "Medicine tradizionali" dell'OMS).



## ISENRÒ

*Istituto Superiore Europeo  
di Naturopatia e Reflessologia Olistica*

**SEGRETERIA E COORDINAMENTO CORSI**

Via degli Arcadi, 4 - 34170 Gorizia

Tel. e Fax 0481.536.232 - E-mail: [isenro@email.com](mailto:isenro@email.com)

**SEDE LEGALE**

Piazza Oberdan, 4 - 34133 Trieste